Pubblicato il 08/10/2025

N. 03616/2025 REG.PROV.CAU.
N. 07686/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7686 del 2025, proposto da
Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), Associazione Lav Lega Anti Vivisezione, Associazione Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali (Odv), Lndc Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale, Associazione Lipu, Lega Italiana Protezione degli Uccelli, Associazione Wwf Italia Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, Federazione Italiana della Caccia della Regione Lombardia, Anuu Associazione dei Migratoristi Italiani, Associazione Cacciatori Lombardi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 01068/2025, resa tra le parti, per l'annullamento, previa emissione di decreto presidenziale :

- della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 4714 del 14.7.2025, pubblicata Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 29 del 17.7.2025, avente ad oggetto "Autorizzazione al prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. C) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della Legge 157/92 delle specie fringuello (Fringilla coelebs) e storno (Sturnus vulgaris). Stagione venatoria 2025/26"

nonché del decreto n. 10063 del 15.7.2025 di Regione Lombardia, Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste, avente ad oggetto, "DGR n. 4714 del 14.7.2025. Approvazione dei moduli online per la richiesta di autorizzazione al prelievo in deroga e per l'inserimento del prelievo dei capi di Fringuello (Fringilla coelebs) e Storno (Sturnus vulgaris) e dell'arco temporale di presentazione delle domande. Stagione venatoria 2025/26";

- della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12.6.2025, Rep. Atti n. 87/CSR;

- del parere ISPRA del 25.2.2025;

- del nulla osta di ISPRA del 12.6.2025, acquisito a prot. DAR 9894 della tabella di riparto dei quantitativi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che la deroga autorizzata si fonda essenzialmente sul parere dell'Ispra, parere favorevole quantunque non privo di puntualizzazioni e riserve ricavabili *per relationem* (ad un precedente parere reso alla Regione Liguria) la cui incidenza potrà essere meglio approfondita davanti al Collegio;

Considerato altresì che, ad un primissimo esame, il quantitativo di prelievo autorizzato potrebbe ritenersi "contenuto", ciò rilevando anche sul piano del *periculum in mora* paventato da parte appellante, sul presupposto (e a condizione) che i dati offerti siano attendibili, che trovino corrispondenza i calcoli formulati, tra l'altro, nella memoria della PCM depositata davanti al TAR, che infine l'attività venatoria in questione rimanga nei limiti qui strettamente consentiti.

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 30 ottobre 2025.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 8 ottobre 2025.

Il Presidente
Hadrian Simonetti

IL SEGRETARIO